

REGGIO EMILIA 21 APRILE 2022



Minori stranieri presenti in Italia nel 2021

Minori presenti e censiti	12.284		
MASCHILE	11.951	97,3	%
FEMMINILE	333	2,7	%
TOTALE	12.284	100	%

- Età dei Minori Stranieri in Italia ad oggi



	Maschi	Femmine	Totale	%
• 0-4	158.933	149.498	308.431	6,1%
• 5-9	161.645	151.391	313.036	6,2%
• 10-14	141.417	131.055	272.472	5,4%
• 15-19	120.706	104.255	224.961	4,5%

DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETÀ msna

• FASCE D'ETÀ PRESENTI		%
• 17 ANNI	7.633	62,1
• 16 ANNI	2.930	23,9
• 15 ANNI	1.043	8,5
• 7-14 ANNI	647	5,3
• FINO A 6 ANNI	31	0,2
• TOTALE	12.284	100



Al 15 dicembre 2021, i migranti in accoglienza erano 78.421, di cui 398 negli *hotspot* (179 in Sicilia e 219 in Puglia), 52.308 nei centri di accoglienza e 25.715 nei centri Sai (Sistema di accoglienza e integrazione): la regione che ne ospita di più resta la Lombardia (13%), davanti ad **Emilia Romagna** (10%), Piemonte (9%), Lazio (9%), Sicilia (8%), Campania (7%), Toscana (6%), Puglia (6%), Friuli Venezia Giulia (5%) e Calabria (5%).

Politiche di integrazione

- La somma di politiche di segregazione multiculturale rivolte ai migranti e leggi antidiscriminatorie rivolte alla popolazione autoctona infrange la regola aurea sull'integrazione. Un gruppo riceve un trattamento che non può essere concesso all'altro. È ovvio tuttavia che la popolazione autoctona non possa avere il diritto di reti esclusive: è qui che il ruolo delle politiche di integrazione diventa essenziale. (da Exodus. I tabù dell'immigrazione. Paul Collier)

COSA POSSONO FARE GLI STATI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'INTERESSE SUPERIORE DEI MINORI STRANIERI

- Anche il minore è dunque pienamente persona e, in quanto tale, è portatore di un intangibile valore sovrautilitaristico, dev'essere perciò riconosciuto titolare di diritti inviolabili, anzitutto del diritto alla realizzazione di sé come persona libera.
- L'idea di fondo è che i minori costituirebbero un gruppo sociale oppresso e discriminato. E ciò in virtù di una relazione di potere facente capo agli adulti, dalla quale dovrebbero appunto essere liberati attraverso il riconoscimento di un'ampia autonomia decisionale nell'esercizio dei propri diritti.

Minori stranieri provenienti da Paesi terzi


- La presenza dei minori provenienti da Stati terzi nei Paesi comunitari può essere così schematizzata:
 1. i minori che si trovano in Italia con genitori stranieri o legalmente affidati, in base alla normativa italiana, ad adulti stranieri o italiani;
 2. **i minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (msna);**

3. i minori che vivono “di fatto” con adulti italiani non parenti che non sono legalmente responsabili degli stessi in base alla normativa interna


4. I minori affidati di “fatto” a parenti entro il quarto grado per cui, per lo Stato Italiano, non è necessario un provvedimento di formale affidamento

L. 47/ 2017, art. 10, co. 1 lett. b

Minori presenti pe regione di accoglienza. Al 30 aprile 2021



Ingressi per nazionalità dal 2019 al 2021



- Sono ragazzi che hanno un'età prossima ai 18 anni; il 92,4 per cento ha tra i 14 e i 17 anni. Solo il 7,6% ha un'età inferiore ai 14 anni.
- Sono più di 1 milione i minori con cittadinanza non italiana iscritti nelle anagrafi comunali italiane e oltre 815mila i giovani stranieri con più di 5 anni che frequentano le scuole italiane



Ogni giorno “scompaiono” in Italia 28 minori soli stranieri

I minori stranieri non accompagnati spariti nel 2020 (dal 01/01/20 al 30/09/20) sono 1.508.

In Italia ogni 4 ore e 36 minuti sparisce un MSNA

il problema è grave per la loro maggiore vulnerabilità

Gli irreperibili

Per irreperibili si intendono i minori stranieri non accompagnati per i quali è **stato segnalato dalle autorità competenti** alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un allontanamento

I rischi per i minori scomparsi

- Rapimenti per ottenere il riscatto dai genitori
- Assoldati alla criminalità locale
- Tratta in schiavitù
- Spaccio di stupefacenti o prostituzione
- Accattonaggio
- Adozioni illegali
- Asportazione di organi
- Pedopornografia



**Quali sono i minori da proteggere
(Convenzione diritti del fanciullo)
il 51% nel mondo della migrazione è minorile**

- **UNHCR Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati li ha così classificati:**
- **Provenienti da zone di guerra**
- **Sottoposti ad azioni o minacce**
- **Oggettiva e soggettiva situazione di vulnerabilità**
- **Dipendenza dagli adulti pericolosa**

Legge 7 aprile 2017 n.47

“Disposizioni in materia di protezione di minori stranieri non accompagnati”

Entrata in vigore il 6 maggio 2017



NUOVI PRINCIPI



E' fondamentale considerarli, ancor prima che migranti o profughi, nel loro essere "*minori soli*" ed impegnarsi a rafforzare, come fa la legge, la rete di protezione e di cura.

Permessi di soggiorno per msna

Ogni ragazzo o ragazza, bambino e bambina, arrivato in Italia senza essere accompagnato da un adulto di riferimento, ha il diritto a rimanere nel paese.

- Soggiorno per protezione internazionale
- Soggiorno per minore età (Legge n. 47/ 2017, art. 10, co.1 lett. a) Il minore straniero non accompagnato ha diritto ad ottenere tale tipo di permesso di soggiorno – valido fino al compimento dei diciotto anni – per il solo fatto di essere minorenne
- Soggiorno per motivi familiari (L. 47/ 2017, art. 10, co. 1 lett. b).

Cos'è la protezione internazionale

Lo status di “rifugiato” o il “richiedente asilo”

Convenzione di Ginevra 1951 art. 1

Lo straniero sarà definito “rifugiato” o “richiedente asilo”, qualora tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, e si trovi fuori dal Paese d'origine in cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese.

Protezione sussidiaria

- La protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia **dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine**. Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Motivi umanitari art. 10 Costituzione italiana art. 5 co.6 D. Lgs. 286/98

- L'istituto ha la finalità di tutelare fattispecie concrete che non trovano compiuta corrispondenza in quelle astratte previste dal Testo Unico Immigrazione, ma nelle quali ricorrano ugualmente situazioni meritevoli di tutela per seri motivi umanitari, o che impongono la necessità di adeguare la disciplina ordinaria a previsioni costituzionali o internazionali con particolare riguardo per quelle rilevanti in materia di diritti dell'uomo.



- Chi sono i msna
- Qual è il Paese di accoglienza
- Qual è la modalità di accoglienza in Italia
- Quale tutela

Lo Stato competente ad evadere la domanda di asilo nei casi di ingressi e soggiorni irregolari:



La disciplina sulla richiesta di ingresso di un cittadino di un Paese terzo o apolide, che varchi i confini di uno Stato membro della Unione Europea con modalità irregolari, è prevista dal nuovo **Regolamento Dublino III** (Regolamento UE n° 604/2013) che ha ridefinito l'ambito territoriale in cui è possibile introdurre la domanda di protezione internazionale.

Per i MSNA

- Se il richiedente asilo è un MSNA è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore: *relocation*, *resettlement* o ricongiungimento familiare
- Per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade *in primis* sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri

CGUE - C-648/11 The Queen on the application of MA, BT, DA v Secretary of State for the Home Department

- Questo caso riguarda l'interpretazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 343/2003 quando un minore non accompagnato presenta più di una domanda di asilo in due Stati membri e non ha familiari presenti nei territori degli Stati membri. In tali circostanze la CGUE ha ritenuto che lo Stato membro competente sia quello in cui il minore si trova dopo avervi presentato domanda di asilo.

art. 2 L.47/17 per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minore di età non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano

i minori stranieri richiedenti
protezione internazionale:



articolo 28 del D.Lgs. 251/2007 stranieri di età inferiore a 18 anni che si **trovano per qualsiasi motivo** sul territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili (art. 343 c.c.), possono beneficiare del sistema di protezione per **richiedenti asilo o status di rifugiato o della protezione sussidiaria**

msna che hanno presentato domanda di asilo o di rifugiato

- Nel caso dei minori richiedenti asilo (20% dei minori) i dinieghi alla protezione (al primo semestre 2017) sono solo il 20.4%
- La maggior parte (tre quarti) ricevevano una protezione umanitaria


EURODAC (European Dactyloscopie)


SIM

Divieto di inserire i minori nella banca dati centrale in cui vengono registrate le generalità di chiunque attraversi irregolarmente le frontiere di uno Stato membro, in particolare le impronte digitali.

SIM: Sistema Informativo Nazionale dei minori stranieri non accompagnati

Riconoscimento all'ingresso

- Status di rifugiato
- Protezione sussidiaria  autorità amministrativa
- Protezione umanitaria

- Diritti della persona minore di età
- (individuazione e garanzia dei
- diritti personali e familiari)  autorità giudiz.
G.T. e T.M.
-

Decreto 18 novembre 2019 art. 35

1. la mediazione linguistico-culturale;
2. l'insegnamento della lingua italiana;
3. l'inserimento scolastico e nella formazione professionale;
4. l'orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale;
5. l'accesso ai servizi del territorio;
6. l'orientamento e accompagnamento legale;
7. la tutela psico-socio-sanitaria.



Specifiche disposizioni sull' **Accoglienza** dei minori non accompagnati sono previste dal recente [D.Lgs. n. 142/2015](#) art. 2 e) art. 18, 19, con cui nel corso dell'attuale legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti p.i. (c.d. direttiva accoglienza).

Legislazione recente sull'Accoglienza msna

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Art. 2 Definizioni: (...)

e) il **minore non accompagnato**: lo straniero di età inferiore agli anni 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale

Art. 19 Accoglienza dei minori non accompagnati (30 gg. In centri di prima accoglienza a loro destinati)

seconda accoglienza → affido familiare
→ comunità

art. 18 Disposizioni sui minori



ascolto

Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere **all'ascolto art. 18 D.Lgs 142/15** del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del reg.UE n.604/2013 P.E. e del Consiglio, del 26.06.2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

L'accoglienza in Italia msna

Protocollo del marzo 2021 tra UNHCR e AGIA

- il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei minori accolti nelle strutture d'accoglienza e negli insediamenti informali dal Nord al Sud Italia attraverso delle visite per valutare i loro bisogni e ascoltare le loro
- proposte;
- il supporto alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, esempio pratico dell'applicazione del diritto all'ascolto del minore, per favorire l'inclusione dei minori richiedenti asilo e rifugiati;
- il rafforzamento delle conoscenze dei tutori volontari, con una specifica attenzione ai temi delle persone con esigenze particolari e sopravvissute alla violenza di genere

Centri di prima accoglienza

L. 47/2017 e L. 173/2020

- la legge fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Centri di prima accoglienza art. 4 L. 47/17

la legge fissa, per le strutture governative di prima accoglienza di cui all'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015, le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare **un'accoglienza adeguata alla minore età**, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Il sistema italiano di accoglienza per i msna

art. 19 D.Lgs. 142/2015

«i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate (...) per il tempo strettamente necessario, non superiore a 30 giorni all'identificazione»

art. 2 co. 1 bis L.184/1983

«gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza»

Seconda accoglienza
art. 7 modifica art.2
co.1 L.183/1983



Gli enti locali promuovono **l'elenco di affidatari adeguatamente formati** per accogliere msna, al fine di favorire l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza

- Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal decreto assume carattere di priorità il **superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età**, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.


PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Maggiore tutela riservata al minore non accompagnato
2. Ampliamento della definizione di familiare del minore
3. Previsione di tempi brevi per la ricerca dei familiari
4. Possibilità di ricorrere all'assistenza di ong per favorire il ricongiungimento
5. In caso di mancanza di un parente è competente il paese nel cui il minore ha presentato la domanda.

IDENTIFICAZIONE art. 5 L.47/17



segnalazione



comunicazione



- Assistenza immediata al minore ed accompagnamento in **una struttura di prima accoglienza** prima ed indipendentemente dalle operazioni di identificazione anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera



**L'accertamento dell'età e le indagini familiari (art.5 e 6) il p.m.m.
protocollo Stato Regioni luglio 2020**

- Il p.m.m. può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età
- Obbligatorietà dell'informazione allo straniero
- Le informazioni devono essere fornite anche a chi esercita la funzione tutelare
- Obbligo di comunicazione del risultato
- Obbligo di indagini familiari immediate

Dubbi sull'età del minore



Comitato sui diritti dell'infanzia dell'Unicef, nell'affermare, al punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3.6.2005 alla **Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989**, l'importanza prioritaria della valutazione **dell'età del minore** in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età, del sesso, dell'integrità fisica e della dignità del minore, raccomanda, nei casi incerti, di *"accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino"*.

- **Tribunale Roma 9 luglio 2007 e Tribunale Roma I sez. n.11006/2015**
- **La presunzione della minore età nei casi dubbi**, prevista per il processo penale minorile al fine di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione ogni volta che sia necessario procedere all'accertamento della minore età. Pertanto la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore.

*Consiglio di Stato sentenza n. 6191
29 dicembre 2017:*

- **Permesso di soggiorno per minore età, Consiglio di Stato sentenza n. 6191, 29 dicembre 2017: illegittimo il diniego della Questura basato sulla ritenuta maggior età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, se esistono seri elementi dai quali desumere che si trattava di minorenni**

Richiesta del permesso di soggiorno o della protezione internazionale

Sino alla nomina del **tutore** i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza



Nel nostro ordinamento le **disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati** erano contenute solo negli articoli 32 e 33 del T. U. in materia di immigrazione ([D.Lgs. n. 286/1998](#)), nonché nel relativo Regolamento di attuazione ([D.P.R. n. 394/1999](#)) e nel [D.P.C.M. n. 535 del 1999](#).

Titolo IV diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Dall'art. 28 all'art. 33 TU IMMIGRAZIONE sono disciplinate le ipotesi di tutela familiare e di protezione di situazioni vulnerabili in presenza di minori.



- Art. 29 T.U. **ricongiungimento familiare**: tutti gli stranieri – non solo i richiedenti protezione internazionale quindi i rifugiati - possono chiedere il permesso di soggiorno per ricongiungimento. Quando si parla di ricongiungimento per minori [lett.b] si intendono **i figli del coniuge o quelli nati fuori del matrimonio, non coniugati**, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Domanda rivolta allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso le prefettura di residenza del richiedente e vagliata dalla commissione territoriale competente

- Art. 29, comma 6, T.U.: Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un **permesso per assistenza minore**, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

- Art. 29 bis **ricongiungimento familiare dei rifugiati:** aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. F) del d.l.vo 8 gennaio 2007 n.5 – consente anche allo straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato di avanzare istanza di ricongiungimento familiare, detta richiesta, può essere presentata all'ufficio di **polizia di frontiera**, al momento dell'ingresso in Italia ovvero è possibile fare domanda direttamente all'**Ufficio immigrazione della Questura**.
- **Se rifugiato è il minore non accompagnato è consentito l'ingresso ed il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado**

- Art. 31, comma 3, T.U.: Il Tribunale per i minorenni, per **gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore** che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del **familiare**, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

Diritto del minore alla massima espressione della funzione genitoriale

Diritto alla istruzione e cura da parte dei genitori

No alla espulsione del genitore straniero se si lede il diritto alla bigenitorialità

Cassazione civile sez. VI 2 dicembre 2014 n.25508

Consiglio di Stato sez.III 14 aprile 2015 n.1909

Cassazione S.U. n.21799/2010

T.M. Milano decreto 5 marzo 2013

T.M Trento decreto 22 marzo 2016

I minori non accompagnati Il rimpatrio assistito

Se il richiedente asilo è **minore** straniero non accompagnato per la legge italiana (**art.19 T.U.**) è **inespellibile**, se non in casi molto particolari:

1. per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (provvede il T.M.)
 2. per seguire il genitore o l'affidatario espulsi, il **rimpatrio assistito** è possibile solo sulla base di una seria verifica sull'interesse del minore ovvero sulla unità familiare in patria.
- Cassazione n.18563/ 2016

Casi in cui viene rilasciato il permesso di soggiorno da parte del Questore

- Minore età
- Minorenne affidato o sotto tutela
- Minorenne in stato di abbandono
- Ammesso al progetto di integrazione sociale
- Msna, non richiedente asilo, con provvedimento di non luogo a provvedere per il rimpatrio
- Msna richiedente asilo o protezione internazionale



Dal requisito della minore età e dal conseguente divieto di espulsione discende il diritto della persona minorenni al rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'art. 28 del dpr n.394 del 31 agosto 1999.

Sotto il profilo amministrativo, indipendentemente dalla formulazione di una domanda per protezione internazionale, con il rilascio di questo permesso, la presenza del minorenne straniero solo o separato nel nostro Paese **diviene regolare**

Art. 8 L.47/2017

istituto del rimpatrio assistito



si sposta la competenza all'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al **tribunale per i minorenni**, che è l'organo a cui la Costituzione assegna istituzionalmente il compito di rimuovere e di tutelare il superiore interesse dei minori.

Trattamento dei bambini separati dalle famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine

- **Obbligatorietà della tutela** il minore perde la qualifica di msna dopo la nomina del **TUTORE dell'elenco dei tutori volontari** presso tribunali minorenni coadiuvati dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza entro 30 agosto 2017
- **(Cassazione, sez. VI Civile, sent.11 novembre – 20 dicembre 2016, n. 26442)**

Il Tutore volontario art. 11

Entro 90 gg istituito elenco T.M.



(salute psico-fisica, relazioni personali, affetti, vita sociale)

Cura

Rappresentanza

(capacità di agire in nome e per conto del minore)

La tutela art. 11 L.7 aprile 2017 n. 47

- È fondamentale che tutti i minorenni che entrano in Italia siano registrati e censiti. Per quelli che arrivano con un accompagnatore va accertata l'esistenza di un rapporto di parentela, per quelli che invece arrivano soli si deve procedere immediatamente alla segnalazione al tribunale per i minorenni per una rapida nomina del tutore volontario e la presa in carico da parte del Comune. Per l'accoglienza dei nuclei familiari si deve ricorrere a strutture che siano anche adatte ai minori, mentre se l'inserimento dei minorenni soli avviene in famiglia, ciò deve avvenire in quelle che abbiano già un'esperienza e siano adeguatamente formate

Funzione del tutore

- assicurare che sia garantito alla **persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione;**
- promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età

Modalità

- 1) intermediazione pratica e socio-culturale con le istituzioni e la società ospitante;
- 2) guida esistenziale rispetto a scelte, dubbi e smarrimenti nel percorso di vita del ragazzo;
- 3) protezione da difficoltà burocratiche e giuridiche, problematiche relazionali, discriminazioni e razzismo;
- 4) ricostituzione di un nucleo affettivo di tipo "familiare", in grado di accogliere e creare vicinanza emotiva con il minore;
- 5) decide i trattamenti sanitari art. 34 T.U. richiede l'iscrizione al SSN

- Agisce come difensore dei suoi diritti (figura diversa dall'avvocato)
- È il punto di riferimento ed agisce come intermediario con tutti gli altri attori coinvolti
- Assicura la tempestiva identificazione e adozione di una soluzione durevole e adeguata
- È indipendente ed imparziale
- Deve essere «accessibile»
- Formazione professionale adeguata
- Deve sempre rendere conto

Minore



Tribunale
minorile

Istituzioni e
servizi
pubblici

Istituzione
scolastica
(CPIA)

Comunità di
accoglienza

Centri diurni
e
interculturali

Tutore
volontario

La famiglia di origine

- Nei casi di msna è necessario un rapporto tra il tutore ed i membri della famiglia allargata (ove presenti)

- Obbligo dell'ascolto
presenze necessarie
 - mediatore culturale
 - interprete
 - tutore
 - avvocato

Compenso dei tutori volontari

- Regione Puglia è stata approvata la legge regionale 10/202177 che ha previsto forme di sostegno alla tutela. La Regione ha previsto “nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della legge 27
- dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di stabilità 2020)” di rimborsare gli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative
- contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati in ragione della loro funzione, impegnandosi per l’esercizio finanziario 2021 con una somma di € 80mila.

Protezione socio-assistenziale

- Enti locali e Regioni
- Struttura/famiglia affidataria
- Servizi sociali e sanitari
- Giudice
- Avvocato
- Questura
- Commissione rifugiati
- Scuola e centri formativi



